

Roma 12 dicembre 2019

Convenzione con  
Banco Popolare di Milano  
Sede di Montecitorio  
Piazza Montecitorio 115  
00186 Roma

Alla cortese attenzione del Dott. Marcello Saitta

**Oggetto:** CONVENZIONE CON COSMED - Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti

Si riporta, sottoscritto per accettazione, il testo della Vostra del 10 dicembre 2019, concernente l'oggetto:

PREMESSO CHE

- a) in data 11 e 23 aprile 2018 la Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. ha sottoscritto con COSMED, una convenzione per "l'Anticipo TFS a favore degli aventi diritto Medici e Dirigenti iscritti alla COSMED (nel seguito la "**Precedente Convenzione**")
- b) con atto di fusione per incorporazione formalizzata in data 26 novembre 2018, Banca Popolare di Milano S.p.A. è stata incorporata in Banco BPM S.p.A.
- c) In virtù di quanto riportato sub b) La società incorporante Banco BPM S.p.a. (dati identificativi; P.IVA 09722490969, ABI 05034, BIC di riferimento BAPPIT22), è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità della Precedente Convenzione.
- d) Banco BPM S.p.A. (di seguito "Banco BPM" o anche "Banca"), Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, intende mantenere l'offerta di anticipazione del trattamento di fine servizio agli aventi diritto iscritti all'Associazione (di seguito anche "Beneficiari") secondo le modalità operative ed i limiti di seguito precisati ed alle condizioni di cui all'Allegato 1.
- e) L'anticipazione del TFS viene concessa a fronte della cessione del TFS secondo le modalità previste dalla legge e precisate nella Circolare Inps (ex gestione Inpdap) n. 12/2011 e successivi aggiornamenti.



TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo (nel seguito anche "Convenzione").

#### Art. 2 - Oggetto

Banco BPM si impegna ad esaminare le richieste degli aventi diritto e ad esprimere il proprio parere in merito alla concessione del citato anticipo TFS nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta corredata dell'intera documentazione di supporto relativa alla fase istruttoria.

Banco BPM si riserva di valutare in totale autonomia il merito creditizio dei richiedenti. L'Associazione prende atto e accetta la totale autonomia di Banco BPM nella valutazione del merito creditizio.

#### Art. 3 - Durata e validità condizioni

La Convenzione si intenderà valida ed efficace a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o, alternativamente, posta elettronica certificata (di seguito "PEC"), con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni; a decorrere dalla data di comunicazione della disdetta il Banco BPM non esaminerà ulteriori richieste di concessione, fatte salve, naturalmente ad ogni effetto, le posizioni già in essere.

Salvo diversa volontà delle Parti, le condizioni economiche ed i prodotti di cui all'Allegato 1) sono validi sino al **31 dicembre 2020** ed in mancanza di disdetta sono da intendersi prorogati oltre la predetta scadenza nei termini di cui al presente articolo, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al seguente capoverso.

Al verificarsi di eventi esterni alle Parti, come, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati, nonché di ogni altro fattore di natura economica, finanziaria e fiscale che possa influenzare il settore dell'attività creditizia, oltre che per insindacabili ragioni organizzative, commerciali e/o decisioni aziendali anche di politica creditizia

(eventi esterni ed interni di seguito anche definiti "Accadimento"), Banco BPM si riserva sin da ora la facoltà di modificare, in ogni momento nel corso del periodo di vigenza della presente Convenzione, la tipologia delle operazioni, le condizioni relative ai prodotti ed operazioni medesime, indicate nell' Allegato 1), dandone comunicazione all'Associazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o, alternativamente, tramite PEC (posta elettronica certificata) con preavviso di 30 (trenta) giorni lavorativi che decorreranno dalla data di ricezione di detta comunicazione da parte dell'Associazione. Della modifica in merito ai prodotti e alle relative condizioni l'Associazione, prende atto sottoscrivendo e restituendo a Banco BPM, per ricevuta, una copia della predetta comunicazione pena la cessazione dell'accordo una volta decorsi 30 giorni dal suo ricevimento.

Le anzidette modifiche, così come qualsiasi altra modifica apportata alla presente Convenzione, non troveranno applicazione automatica con riferimento ai rapporti già in essere in capo agli interessati al momento della variazione, ma solo rispetto ai nuovi rapporti o a fronte di richiesta scritta da parte degli interessati.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra, ai rapporti accesi agli interessati per effetto della Convenzione si applica la disciplina generale in materia di jus variandi nel rispetto della normativa di riferimento e, in particolare, delle previsioni dell'art. 118 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, Testo Unico Bancario (o "TUB").

#### Art. 4 - Utilizzo dell'anticipo TFS

L' Associazione prende atto che i Beneficiari provvederanno a notificare all'INPS (ex Inpdap), a tutti gli effetti, la cessione del credito e che l'utilizzo del fido di conto corrente per anticipo del TFS potrà avvenire solo dopo che l'INPS avrà formalmente comunicato a Banco BPM la propria accettazione della cessione del credito.

#### Art. 5 - Protezione dei dati personali

Le Parti nella vigenza dell'accordo tratteranno i dati e le informazioni raccolte in qualità di Titolari Autonomi, nel rispetto delle norme di legge applicabili in materia di privacy, trattamento e protezione dei dati personali pro tempore vigenti, in particolare il Regolamento UE n. 679 del 2016 e successive modifiche o integrazioni.



**Art. 6 - Conflitti di interesse**

Le Parti sono a conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa esterna in tema di conflitti di interesse e dichiarano, ognuna per quanto di propria competenza e in relazione a quanto ad essa applicabile, di aver adottato adeguati presidi per la loro gestione.

Le Parti si impegnano, pertanto, a collaborare anche tra loro al fine di ottemperare agli obblighi di eteroregolamentazione previsti. In merito a questi ultimi, viene in evidenza, tra l'altro, quanto prescritto dagli articoli 2475-ter "Conflitto di interessi", 2391 "Interessi degli amministratori" e 2391-bis "Operazioni con parti correlate" del Codice civile nonché dalle normative specifiche di volta in volta applicabili.

**Art. 7 - Osservanza delle norme di legge**

Banco BPM dichiara di aver adottato un Codice Etico e un Modello di organizzazione, gestione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e di attenersi al rispetto degli stessi nell'espletamento della propria attività. Il Codice Etico e la sintesi del Modello Organizzativo sono consultabili sul sito internet istituzionale, nella sezione Corporate Governance. L'Associazione dichiara, pur non avendo adottato un proprio Modello, di uniformare la propria operatività ai principi etici nonché a quelli generali per la prevenzione dei reati e degli illeciti previsti dal citato Decreto e di avere, allo scopo, messo in atto adeguati presidi.

L'Associazione conferma che non sussistono normative interne in merito a quanto regolamentato dalla circolare Inpdap Nr 17 dell' 8 ottobre 2010 e dalla circolare Nr 12 del 28 giugno 2011 e successivi aggiornamenti, rendendosi comunque disponibile sin da subito, a darne immediata comunicazione a Banco BPM qualora si verificassero future modifiche e/o integrazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale adesione a fondi previdenziali e/o assistenziali collegati al TFS.



**Art. 8 - Varie**

La Precedente Convenzione, così come ogni altro eventuale accordo, scritto o verbale, stipulato fra le Parti con riferimento all'oggetto della Convenzione, deve intendersi superato e sostituito a decorrere dall'accettazione della presente.

**Art. 9 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni previste nella presente Convenzione dovranno effettuarsi in forma scritta ai seguenti indirizzi:

**Per l' Associazione**

Alla c.a.

Alla cortese attenzione del Segretario Generale

COSMED - Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti

Via San Martino della Battaglia, 31

00185 Roma

PEC: [cosmed@pec.it](mailto:cosmed@pec.it)

**Per Banco BPM:**

BANCO BPM SpA

Sviluppo e Accordi Commerciali

Via San Gaudenzio 19

28100 NOVARA NO

PEC [sviluppoalleanze@pec.bancobpmspa.it](mailto:sviluppoalleanze@pec.bancobpmspa.it)

Il Segretario generale COSMED

Dott. Giorgio Cavallero



Roma, 12 dicembre 2019



**Allegato 1 - Condizioni Anticipo TFS iscritti alla COSMED - Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti**

**Importo finanziabile :** minimo 50.000,00 € (cinquantamila euro) e massimo 1.000.000 € (un milione di euro) nel rispetto delle disposizioni Banca d'Italia sul "Credito ai consumatori"

**Operatività:** presso tutte le Filiali del Gruppo Banco BPM, individuabili tramite consultazione del sito della Banca al seguente link:  
<https://www.bancobpmspa.com/cerca-filiale/>

**Condizioni economiche :** Tasso Fisso 1,00% Perentorio

**Note**

- In filiale sono disponibili gratuitamente su richiesta dei Clienti il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (S.E.C.C.I.) e la copia del testo contrattuale;
- l'apertura del rapporto e la concessione dell'anticipazione sono sempre subordinate all'insindacabile giudizio di Banco BPM;
- Le condizioni economiche/contrattuali diverse da quanto indicato nel presente allegato, non essendo oggetto della Convenzione, rimangono regolate all'interno della modulistica contrattuale standard sottoscritta dal cliente e delle relative "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (S.E.C.C.I.) tempo per tempo vigenti, disponibili presso le filiali.

